

IL FEMMINICIDIO: CARATTERISTICHE DI UN REATO IN ESPANSIONE ATTRAVERSO LE ANALISI GIURISPRUDENZIALI”

La crescente attenzione mediatica, stimolata, specie negli ultimi anni, dalle uccisioni di donne ad opera di uomini – eventi più noti con il sintetico ed unificante termine “femminicidio” -, ha avuto il “merito” speculativo di accendere i riflettori, di suscitare lo sdegno e la tensione dialettica dei più su un “fenomeno criminale” amplissimo: la c.d. “*violenza di genere*”.

Con questa espressione - attualmente diffusa nella principale letteratura scientifica e nei testi delle organizzazioni internazionali, ed invalsa anche nel linguaggio comune - si indica quell’insieme complesso ed articolato di aggressioni fisiche, sessuali, psicologiche e/o economiche, perpetrate dalla parte maschile dell’umanità contro la componente femminile.

Si tratta di azioni criminali, di varia forma, entità e connotazione culturale, compiute dall’uomo nei confronti della donna in quanto tale, della sua soggettività ed identità di genere, donna alla quale l’agente è stato (o è ancora) legato da una relazione di tipo familiare/affettivo o di contiguità sociale: il marito, il convivente, il fidanzato, il padre, il fratello, il figlio, il parente, il collega di lavoro o di studio, l’insegnante ovvero un uomo comunque a lei “vicino”.

Secondo le rilevazioni statistiche dell’ONU, si tratta della forma di discriminazione più diffusa al mondo, sorta - verosimilmente - a cagione del patente disequilibrio nel rapporto di forza fisica tra i due generi, trasformatasi nel tempo in una vera e propria discriminazione “culturale” e “sociale”, fino ai nostri tempi; tempi in cui, nonostante il progresso registratosi in molteplici settori - teorici e pratici - del nostro vivere quotidiano, a tutt’oggi si professano e si diffondono in tanti paesi religioni e culture fondate sulla pervicace idea della diversità/inferiorità del genere femminile.

Il fenomeno ha radici antichissime e, tuttavia, come si è detto, in tempi relativamente recenti si registrano nell’opinione pubblica un’attenzione ed una sensibilità per il suo manifestarsi, prima sconosciute; ciò denota una nuova consapevolezza collettiva, la mutata percezione di esso come problema di rilevanza sociale, anche in ragione della divulgazione delle allarmanti statistiche sulla gravità e sulle dimensioni dei fatti delittuosi di questo genere e dei drammatici resoconti diffusi dagli organi di informazione, che descrivono continue ed inaudite uccisioni violente di donne ad opera di uomini.

Notoriamente, a livello internazionale, la violenza di genere ha formato oggetto di un intervento ad opera delle Nazioni Unite già nel lontano 1979, con la “Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne” (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - Cedaw*). Illuminanti, appaiono, al riguardo, le conclusioni rassegnate dal Comitato C.E.D.A.W. per l’eliminazione della discriminazione contro le donne nelle Raccomandazioni del 2011 sul sesto Rapporto periodico dell’Italia, perché enunciano talune importanti osservazioni critiche che danno

plasticamente il senso della situazione reale nel nostro Paese al 2011. Il Comitato esprime, infatti, la consapevolezza che *“la violenza contro le donne rappresenta una delle violazioni principali dei diritti umani nel mondo dai costi sociali rilevanti”* e manifesta preoccupazione *“per l’elevata prevalenza della violenza nei confronti di donne e bambine, nonché per il persistere di attitudini socio-culturali che condonano la violenza domestica”*, oltre che *“per la mancanza di dati sulla violenza contro le donne e bambine migranti, Rom e Sinte”*. Nella circostanza, il Comitato si dichiara, altresì, preoccupato per *“l’elevato numero di donne uccise dai propri partner od ex-partner (femminicidi)”*, numero che può rappresentare l’indice del fallimento delle Autorità dello Stato-membro (l’Italia, appunto) nel proteggere adeguatamente le donne, vittime dei loro partner o ex-partner.

Più di recente, anche la Comunità Europea si è fatta interprete di queste problematiche. Il preambolo alla Convenzione di Istanbul (sulla *“prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”*) dopo aver riconosciuto *“che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione”*, si incarica di evidenziare *“la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”*;

Nel nostro Paese la situazione è drammaticamente coerente con i rilievi del Comitato dell’O.N.U; l’osservazione della realtà giudiziaria disegna un quadro senza dubbio allarmante, considerando che molte sono le fattispecie criminose espressione della violenza di genere: il femminicidio, il tentativo di femminicidio, ma anche la violenza sessuale, le lesioni volontarie, gli atti persecutori ed i maltrattamenti in famiglia, delitti, questi ultimi, che - caratterizzati dalla componente dell’abitudine -, non di rado costituiscono l’*humus* in cui i fatti maturano e si evolvono negli esiti più drammatici ed esiziali, ossia proprio nei casi più efferati di uccisione di una donna.

Ed invero, questa forma complessiva di violenza - la più diffusa al mondo, è bene rimarcarlo - è rimasta a lungo sostanzialmente nascosta, relegata nel cono d’ombra dell’indifferenza, ricondotta ad una questione essenzialmente privata - da risolvere nell’ambito dei rapporti inter-individuali o da ricomporre nell’alveo delle relazioni intra-domestiche, delle dinamiche di strutturazione gerarchica della famiglia patriarcale e a tutela di essa -, oggetto, pertanto, di colpevole sottovalutazione anche ad opera delle istituzioni, non escluse la magistratura e le forze dell’ordine.

La realtà giudiziaria è più articolata e grave di quanto emerga dai dati diffusi dai media, e disegna una situazione complessiva quantitativamente molto diversa, se rapportata alle scarse statistiche di riferimento.

Come è noto, nel nostro sistema penale non è contemplata una fattispecie di reato che sanziona *“il femminicidio”* in quanto tale, ossia il caso dell’uccisione di una donna che presenta i tratti caratteristici e salienti della violenza di genere.

Detta caratterizzazione assume rilievo e contenuti sul piano afflittivo soltanto attraverso la valutazione delle *“circostanze del reato”* - attenuanti e aggravanti - idonee

ad incidere sul regime sanzionatorio e, quindi, sulla determinazione in concreto della pena da infliggere.

In effetti, come è noto, la discrezionalità ed il libero convincimento del giudice si esprimono nella valutazione delle circostanze del delitto e, nello stesso tempo, misurano ed ispirano la sensibilità socio-giuridica in un dato momento storico per un dato fenomeno delittuoso: in altri termini, la sanzione ha l'ambizione – collaterale - di incidere significativamente, attraverso la sua applicazione, in senso persuasivo o dissuasivo nei confronti di tutti i consociati (la c.d. funzione general-preventiva della pena), ma talvolta non si rende fedele interprete del “comune sentire”.

Per il fenomeno della violenza contro le donne, le valutazioni dei giudici rivestono un ruolo decisivo nell'individuazione di alcune circostanze, quali l'aggravante *di avere agito per motivi abietti e futili e con malvagità*, e l'attenuante della *provocazione*, identificabile nell'“*avere agito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui*”.

La circostanza aggravante comune dei motivi abietti, è quella che più di frequente è ravvisata nell'ipotesi dell'uccisione di una donna ad opera di un uomo, legato alla vittima da relazione affettiva. Su detta circostanza si sono registrati nel tempo un'evoluzione giurisprudenziale molto significativa ma anche un orientamento ondivago da parte dei giudici.

Passando ad esaminare, per brevi cenni, la “dottrina delle corti” sul tema, in una pronuncia della Corte di Cassazione del 1971 (Cass. Sez. 1, n. 176 del 19/02/1971 Imp.: Omissis) si legge: “*Il rifiuto della moglie di concedere al marito la prestazione sessuale a cui quello ha diritto, costituisce, se ripetuto e privo di giustificazione che lo renda legittimo, fatto provocatorio per il quale può ben farsi luogo all'applicazione dell'attenuante prevista dall'art 62 n. 2 cod pen.. Ciò deve ritenersi a fortiori se il rifiuto è accompagnato dall'invito della moglie al marito a provvedere diversamente al soddisfacimento del suo appetito sessuale e con la minaccia di procurarsi fuori del talamo coniugale quel soddisfacimento per sé*”.

Nel 1981, un imputato, dopo avere ucciso la propria moglie, presentava ricorso per Cassazione, asserendo di essere meritevole dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale, in quanto “non trovata vergine”. I giudici di legittimità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3820 del 27/01/1981 Imputato: Omissis), hanno precisato che “*L'uccisione della propria moglie perché non trovata vergine è priva di significati altruistici e costituisce espressione di un malinteso senso dell'onore e di una esasperata valutazione della dignità personale, onde non può ricevere alcun apprezzamento positivo nella collettività; in tale ipotesi, pertanto, non è configurabile la circostanza attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale*”.

Ancora, nel 1991 (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6848 del 12/03/1991 Imp.: Omissis), in tema di uxoricidio, è stata riconosciuta l'attenuante della provocazione - in un contesto di ripetute infedeltà della moglie con altri uomini e di convegni con l'amante anche nella casa coniugale in assenza del marito – “*nella improvvisa decisione della donna di chiedere la separazione e abbandonare il tetto domestico, portando con sé il figlio di due anni*”.

In una sentenza del 2006 (Cass. Sez. 5, n. 35368 del 22/09/2006 Imp.: Omissis) è stata esclusa la sussistenza dell'aggravante dei motivi abietti “*nel caso in cui il reato di lesioni o maltrattamenti sia compiuto per ragioni di pura gelosia che, collegata ad un sia*

pure abnorme desiderio di vita in comune, non è, da sola, espressione di spirito punitivo nei confronti della vittima né manifestazione di intolleranza alla insubordinazione di questa, considerata come propria appartenenza”.

Deve menzionarsi anche un'importante pronuncia delle Sezioni Unite del 2008 (Cass. Sez. Un. n. 337 del 18/12/2008 Imp.: Omissis e altri), nella quale si legge: *“Ricorre, per la spregevolezza del fatto secondo il comune sentire, la circostanza aggravante del motivo abietto in relazione all'omicidio commesso, su ordine del capo di un gruppo mafioso, in danno di chi abbia intrapreso una relazione sentimentale con una donna già a lui legata da analogo rapporto, per mero spirito punitivo, dettato da intolleranza per la libertà di autodeterminazione della donna stessa, rifiutatasi di soggiacere alla sua volontà, e per la conseguente perdita sia del dominio fino ad allora esercitato su di lei, sia del prestigio criminale”.* Nella parte motiva, la Corte ha espressamente ribadito che *“alla luce del comune sentire, debba reputarsi vile e spregevole un siffatto crimine, commesso per mero spirito punitivo, dettato da intolleranza per la libertà di autodeterminazione della donna con la quale si era instaurata una relazione amorosa, considerata invece come res di propria appartenenza e di cui non si è accettata l'autonomia delle scelte di vita”.*

Da ultimo, si segnala una pronuncia (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 51237 del 04/07/2014 Imputato: Omissis,) con la quale si è ritenuta immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha escluso l'attenuante della provocazione, nei confronti dell'imputato, che aveva inferto alla moglie ferite con un coltello multiuso, sfregiandole il viso, dopo che questa le aveva confessato il persistere della relazione con il cognato.

Questo *excursus* giurisprudenziale sul tema della violenza di genere, ci induce ad una triplice riflessione: non sempre i giudici sono stati interpreti lungimiranti nell'applicazione delle norme penali in materia; solo raramente gli spazi ed i vuoti normativi sono stati colmati con saggezza e con sensibilità; molto c'è ancora da fare per scongiurare il pericolo di un ulteriore, inaccettabile arretramento dei diritti delle donne.

Occorre, in argomento, riflettere anche sull'opportunità di introdurre una nuova fattispecie di reato *ad hoc*, che punisca l'omicidio per “odio di genere” (c.d. “femminicidio”, peraltro già recentemente adottato in alcuni paesi dell'America Latina, tra cui l'Argentina), ovvero di enucleare anche solo una nuova circostanza aggravante speciale, quanto meno in riferimento ai delitti di omicidio, di lesioni volontarie e di maltrattamenti in famiglia.

Marcela Lagarde, nota antropologa messicana, definisce il femminicidio come *“la forma estrema della violenza di genere contro le donne, prodotto dalla violazione dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato attraverso varie condotte misogine, quali i maltrattamenti, la violenza fisica, psicologica, sessuale, educativa, sul lavoro, economica, patrimoniale, familiare, comunitaria, istituzionale, che comportano l'impunità delle condotte poste in essere, tanto a livello sociale quanto dallo Stato e che, ponendo la donna in una condizione indifesa e di rischio, possono culminare con l'uccisione o il tentativo di uccisione della donna stessa, o in altre forme di morte violenta di donne e bambine: suicidi, incidenti, morti o sofferenze fisiche e psichiche comunque evitabili, dovute all'insicurezza, al disinteresse delle istituzioni e all'esclusione dallo sviluppo e dalla democrazia”.*

Un'evidenza di quanto ciò sia vero, la riscontriamo in una recente – storica per le sue implicazioni - pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (23/02/2016, caso: C^oVEK contro Turchia) che fornisce un fondamentale contributo evolutivo nell'intricato percorso della repressione della violenza di genere. La sentenza merita un sintetico resoconto. Il caso riguardava l'omicidio della madre dei ricorrenti ad opera del loro padre. Il 14 gennaio 2011 la Signora Civek venne assassinata in mezzo alla strada dal marito che le sferrò 22 pugnalate. I richiedenti lamentavano che le autorità erano venute meno all'obbligo di proteggere la loro madre.

I giudici, dopo aver ritenuto che *“Le autorità hanno fallito nel proteggere la vita di una donna che era stata seriamente e concretamente minacciata di morte dal proprio marito”*, hanno concordato, all'unanimità, che *“vi è stata violazione dell'art. 2 (diritto alla vita) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo”*. Solo allora l'uomo venne condannato all'ergastolo.

Nello specifico, la Corte rimarca che le autorità turche hanno ommesso di adottare le appropriate azioni concrete, necessarie a prevenire l'omicidio, nonostante fossero state informate del serio e concreto pericolo per la vita della Signora Civek, e nonostante le sue continue denunce in merito a minacce di morte e molestie. Le forze di sicurezza erano, infatti, ben consapevoli della difficile relazione tra i due coniugi e della violenza esercitata dal marito a danno della moglie; in particolare, erano al corrente della probabilità dell'omicidio, in base alle numerose denunce della moglie ed alle deposizioni testimoniali dei figli. Per tali motivi – pur riconoscendo che le autorità hanno adottato un alto numero di misure di sicurezza contro il marito della Signora Civek, inclusa la sua condanna, la custodia cautelare in carcere e il successivo rilascio – come accennato, la Corte ha reputato sussistente la violazione dell'art. 2 della Convenzione (diritto alla vita), condannando la Turchia al risarcimento dei danni alle vittime.

In conclusione, il dato - certo e pacificamente acquisito, per chi opera nel settore della lotta alla violenza di genere - è rappresentato dall'acquisita consapevolezza che a tale fenomeno criminale occorre dare una *“risposta integrata”*. Gli studi e le disposizioni europee ed internazionali in tema di violenza contro le donne evidenziano la centralità dell'intervento di rete, di collegamenti tra settori che devono affrontare la situazione di violenza sulle donne, i percorsi di rilevazione, protezione, intervento e prevenzione, che devono coinvolgere gli inquirenti (magistrati e forze dell'ordine), gli avvocati, i medici, i servizi sociali, le associazioni di protezione delle vittime.

La strategia – integrata - da praticare deve comunque attingere senza riserve all'intima convinzione che la violenza su una donna in quanto tale non è un atto/evento solo privato, non riguarda soltanto l'autore, la vittima e il suo/loro ambito familiare; è un fatto gravissimo, che certamente produce conseguenze spesso devastanti per chi la subisce, me che va, non meno, ad incidere sulle fondamenta stesse di una società civile.

Condividendo l'augurio contenuto nel preambolo della Convenzione di Istanbul, con il nostro impegno quotidiano aspiriamo *“a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica”*.